

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, DELL'ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 3, COMMI 55, 56 E 57 DELLA LEGGE N. 244 DEL 24 DICEMBRE 2007.

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 20 maggio 2008, esecutiva.

**Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento a norma dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, come integrato dall'art. 32 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 110, comma 6, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.
3. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 29.04.2008.

**Art. 2
(Individuazione del fabbisogno)**

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile del Servizio interessato all'incarico dopo aver verificato la loro congruenza con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo Responsabile verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'ente e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente Regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Responsabile del Servizio interessato all'incarico verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo, opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
4. L'ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art.3

(Verifica incarichi)

1. Il Responsabile del Servizio interessato all'incarico, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

Art. 4 (Individuazione delle professionalità)

1. Il Responsabile del Servizio interessato all'incarico predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente.
 - b) Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione.
 - c) Durata dell'incarico.
 - d) Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione).
 - e) Compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.
 - f) Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali attraverso test, ecc.).
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.
 - b) Godere dei diritti civili e politici.
 - c) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
 - d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
4. Nel caso in cui normative speciali non richiedano obbligatoriamente il titolo di studio della laurea specialistica, si possono incaricare professionisti anche privi del titolo di studio.

Art. 5 (Procedura comparativa)

1. Le domande con i relativi curriculum sono esaminate da una commissione tecnica, appositamente costituita, presieduta dal Responsabile del settore dell'area interessata all'incarico.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esame, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 6 (Esclusioni)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano:
 - a) all'affidamento di incarichi di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché degli incarichi per attività tecniche e assimilabili, per i quali l'Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall'art. 91 del D.Lgs. n.163/2006 e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto;
 - b) ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - c) agli incarichi per la tutela legale, al patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione;
 - d) alle forme di relazione tra Amministrazione e singole persone purchè fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati da leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n.165/2001.

Art. 7 (Durata del contratto e determinazione del compenso)

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Responsabile del Servizio interessato all'incarico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. Il Responsabile che ha conferito l'incarico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile che ha conferito l'incarico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile che ha conferito l'incarico può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatte quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile che ha conferito l'incarico competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9
(Limite annuo della spesa per incarichi e competenze)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 56, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, viene stabilito un limite massimo di spesa annua per l'attribuzione di incarichi ai sensi del presente capo nella misura del 5% della spesa annua di personale dell'anno.

Art. 10
(Pubblicità ed efficacia)

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'Amministrazione e attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della Legge n. 244/ 2007.

Art. 11
(Controlli dell'Organo di Revisione e della Corte dei Conti)

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, commi 1 e 2, sono sottoposti al preventivo controllo dell'Organo di Revisione. Quelli di importo superiore ad € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima.

